

AUDIZIONE SULLE PROPOSTE DI LEGGE RECANTI MODIFICHE AGLI ARTICOLI 604-BIS E 604-TER DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI VIOLENZA O DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE O IDENTITÀ DI GENERE

27 maggio 2020

Mia Caielli

(Università degli Studi di Torino –Dipartimento di Giurisprudenza)

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il discorso d’odio omo-transfobico nel panorama internazionale e regionale - 3. A sostegno della costituzionalità della limitazione della libertà di manifestazione del pensiero – 4. Repressione dell’odio simmetrica o asimmetrica? – 5. “*Last but non least*”: verso la repressione del discorso d’odio sessista

1. - Premessa

Le proposte di legge attualmente in esame volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere attraverso il diritto penale, pur accomunate dal medesimo intento, si differenziano in maniera significativa per la tipologia di soluzioni giuridiche immaginate, per la formulazione dell’estensione degli artt. 604 *bis* e *ter* del Codice penale ai discorsi d’odio e ai crimini d’odio a fattori ulteriori rispetto a razza, etnia, nazionalità e religione, nonché per la previsione – in alcune di esse - di norme innovative che riguardano, ad esempio, le sanzioni accessorie e la creazione di organismi di parità che paiono di estremo interesse. Ciò che invece accomuna tutte le proposte è la molteplicità di questioni giuridiche che sollevano, alcune di carattere prettamente costituzionalistico, altre che interrogano maggiormente il diritto penale.

Mi limiterò in questo breve contributo a proporre alcune riflessioni che si inseriscono nell’annoso dibattito relativo alla compatibilità della repressione penale del discorso d’odio con il diritto fondamentale alla manifestazione del pensiero, tralasciando quindi l’analisi dei crimini d’odio, e a soffermarmi su due aspetti che mi paiono di particolare rilievo delle proposte normative in esame: *in primis*, sulla scelta operata da alcune di queste di offrire una protezione “simmetrica” dal discorso d’odio; in secondo luogo, sull’intento della proposta di iniziativa Boldrini-Speranza di reprimere penalmente non solo l’odio fondato sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, bensì anche sul genere, creando quindi uno strumento di lotta alla misoginia e al sessismo verbale quali fenomeni sempre più diffusi soprattutto nella comunicazione digitale e nei *social media*.

2. Il discorso d'odio omo-transfobico nel panorama internazionale e regionale

Prima di provare a sciogliere alcuni dei nodi problematici che le proposte legislative per parte della dottrina presentano, vorrei evidenziare come l'opportunità di queste possa innanzitutto essere apprezzata alla luce del dato sovranazionale e comparato. Infatti, la repressione dei fenomeni riconducibili all'odio omo-transfobico – siano questi discorsi o crimini d'odio - occupa da tempo un posto rilevante nell'agenda politica internazionale e soprattutto in quella regionale, non solo europea: di conseguenza, è all'ordine del giorno nella maggior parte degli ordinamenti democratici del mondo.

Mi limito a ricordare, nell'ambito del Consiglio d'Europa, la *Raccomandazione n. 5 del 2010* del Comitato dei Ministri “sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”, con cui gli Stati membri sono stati espressamente invitati ad «adottare misure adeguate per combattere qualsiasi forma di espressione, in particolare nei mass media e su internet, che possa essere ragionevolmente compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l'odio o altre forme di discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali» e la più recente *Raccomandazione di politica generale 15 del 2015* relativa alla lotta contro il discorso dell'odio adottata dalla *Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)* che invita i Paesi del Consiglio d'Europa a reprimere con diversi strumenti, senza escludere quello penalistico, il discorso d'odio per motivi fondati sulla “razza”, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità, l'origine nazionale o etnica, l'identità di genere o l'orientamento sessuale, tramite l'adozione di «misure appropriate ed efficaci in diritto penale per combattere il ricorso, nella sfera pubblica, al discorso dell'odio che abbia lo scopo, o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia l'effetto di incitare a commettere atti di violenza, di intimidazione, di ostilità o di discriminazione nei confronti delle persone prese di mira».

Anche nell'Unione europea sono diversi i documenti – non solo di *soft-law* - che invitano alla repressione penale dell'*hate speech*. Vale la pena ricordare in questa sede almeno la Risoluzione del 14 marzo 2013 “*Rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio*” che ha evidenziato l'esigenza di una revisione della Decisione-quadro 2008/913/GAI, in modo da includervi anche le manifestazioni di antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia e la più recente Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 “*Sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle*

persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI”¹. Ancora, sebbene riguardi i crimini d’odio su cui non mi soffermo in questa sede, non deve dimenticarsi la Direttiva 2012/29/UE “che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”, che, all’art. 22, richiede agli Stati membri di operare una celere valutazione individuale delle vittime dei reati, al fine di poterne personalizzare le misure di protezione ed evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta: valutazione che deve tenere conto di diverse caratteristiche personali della vittima, tra le quali sono inclusi il genere, l’orientamento sessuale, l’espressione e l’identità di genere.

L’attenzione sia verso gli *hate crimes*, sia verso l’*hate speech* di matrice omo-transfobica è sensibilmente cresciuta nell’ultimo ventennio nella maggior parte dei Paesi del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea che hanno provveduto ad adottare leggi *ad hoc* per la repressione penale del discorso d’odio omofobico e, in alcuni di questi, anche quello transfobico.

Nelle altre regioni del mondo democratico la situazione è analoga. Tutte le democrazie occidentali anglosassoni le cui leggi fondamentali consentono agevolmente la limitazione del *free speech* ai fini della tutela di altri diritti fondamentali – ovvero Canada, Nuova Zelanda e Australia - hanno introdotto normative penali di contrasto al discorso d’odio omo-transfobico. La “sacralità” del I Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti continua a impedire l’adozione di *hate speech laws*, sebbene, vale la pena notare, sia in vigore da ormai più di un decennio il *Matthew Shepard And James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act 2009* che prevede un inasprimento della pena per i crimini di matrice omo-transfobica.

Più recentemente, la formulazione della libertà di parola contenuta nelle Costituzioni adottate negli ultimi trent’anni e i limiti al diritto di espressione previsti espressamente dall’art. 13 della *Convenzione americana dei diritti umani* (c.d. Patto di San José) hanno consentito a diversi Paesi latino-americani l’adozione di norme che criminalizzano non solo le manifestazioni di odio etnico e religioso, ma anche omofobico e spesso transfobico. L’ultimo in ordine cronologico di tali Paesi è stato il Brasile, il cui Supremo Tribunale Federale, decidendo l’azione di

¹ 2019/2933(RSP). In particolare, tale Risoluzione «invita la Commissione a continuare a collaborare con gli Stati membri per migliorare le indagini sui crimini basati sull'odio, quali i crimini motivati dalla fobia LGBTI, e il sostegno alle vittime; osserva che alcuni Stati membri hanno esteso la protezione concessa alle vittime di discriminazione fondata su altri motivi, come l'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali, in sede di attuazione della decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e incoraggia tali misure; ribadisce il proprio invito alla Commissione a rivedere, in seguito a una valutazione d'impatto, la decisione quadro attualmente in vigore, al fine di includervi l'incitamento all'odio sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle caratteristiche sessuali» (§20).

incostituzionalità per omissione promossa dal partito popolare socialista (PPS) ha stabilito che l'applicazione della normativa penale in materia di odio etnico-razziale, nazionale e religioso in vigore dal 1989 deve estendersi alla «pratica, all'istigazione e all'incitamento alla discriminazione e al pregiudizio omotransfobico»².

3. - *A sostegno della costituzionalità della compressione della libertà di manifestazione del pensiero*

La riflessione sul potenziale conflitto della criminalizzazione dell'*hate speech* con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost., nonché dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) e dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non può che partire da una banale considerazione. Se i dubbi di costituzionalità sollevati da una parte della dottrina dovessero rivelarsi fondati, allora questi non potrebbero riguardare solo la tutela contro le discriminazioni omofobiche e transfobiche, ma tutte le norme che puniscono condotte che discriminano per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ricordo però che queste vigono "indisturbate" in Italia dal 1975 e che tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, abbiano già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del divieto di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale contenuto nella c.d. Legge Reale-Mancino³, affermando che il diritto di manifestazione del pensiero incontra dei limiti nel caso in cui il suo esercizio si ponga in contrasto con il principio di pari dignità di tutti i cittadini sancito dall'art. 3 Cost.⁴ E', infatti, ormai pacifico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, come il "buon costume" menzionato dall'art. 21 Cost. non sia l'unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero⁵.

² Sentenza del 13 giugno 2019 (ADO 26/DF), reperibile al link <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26votoMAM.pdf>.

³ Ovvero la normativa risultante contenuta nell'art. 3 della Legge n. 654 del 1975 (c.d. Legge Reale, approvata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione), come integrata dall'art. 1, l. 205 del 1993 (c.d. Legge Mancino), successivamente modificata dall'art. 13 della legge n. 85 del 2006, che ha alleggerito il quadro sanzionatorio originario e sostituito la condotta di «incitamento» con quella di «istigazione» e la condotta di «diffusione delle idee» con quella di «propaganda».

⁴ Cfr. Corte di cassazione - sez. III, sentenza n. 37581 del 7 maggio 2008.

⁵ La letteratura al riguardo è sterminata, così come numerose sono le pronunce della Corte costituzionale: ci si limita pertanto a ricordarne una, che richiamando diversi precedenti, spiega come la tutela del buon costume «non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e

Partendo quindi dalla premessa per cui la libertà di espressione ben possa essere limitata attraverso la repressione penale dell'*hate speech*, desidero soffermarmi brevemente sul principio di eguaglianza sostanziale e sulla dignità umana quali fondamenti costituzionali di tali normative. Il diritto alla dignità è oggi configurato come diritto fondamentale, sancito espressamente nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e, in Italia, desumibile da diverse disposizioni, tra cui l'art. 3, I comma, in cui è sancita «la pari dignità sociale» di tutti i cittadini. Ora, tale diritto ben può essere letto come valore "supercostituzionale"⁶, che prevale automaticamente in un potenziale conflitto con la libertà di espressione. Si concorda quindi appieno con quella dottrina che, pur riferendosi all'*hate speech* su base religiosa, ha ritenuto che «l'ordinamento possa richiedere ai cittadini il sacrificio *totale* di un proprio diritto costituzionale quale la libertà di manifestazione del pensiero, al fine di rimuovere pregiudizi sociali che gravano sull'appartenenza razziale, oltre che su quella etnico-religiosa»⁷. In questo senso pare orientata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia se si ricorda la pronuncia con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del divieto di diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale fino a pochi anni fa contenuto della L. 13 ottobre 1975, n. 654, affermando che il diritto di manifestazione del pensiero incontra dei limiti nel caso in cui il suo esercizio si ponga in contrasto con il principio di pari dignità di tutti i cittadini sancito dall'art. 3 Cost.

Non solo, ma come argomentato da Jeremy Waldron, la dignità umana «*come il più basilare diritto di una persona a far parte della società a pieno titolo, come persona a cui non è preclusa l'effettiva interazione sociale in ragione della sua appartenenza a una determinata categoria o gruppo minoritario*»⁸. Waldron non è l'unico, nella letteratura giusfilosofica statunitense a ripensare le dottrine l'impostazione tradizionale in tema di *hate speech*, proponendo un esercizio della libertà d'espressione proclamata nel I Emendamento alla Costituzione che non sfugga a un'interpretazione *dignity oriented* delle Costituzioni. Si tenta così di rileggere la legge fondamentale del 1787, naturalmente intrisa del pensiero liberale settecentesco per sostenere la

100 del 1966; 199 del 1971, 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento» (sentenza n. 20 del 1974).

⁶ Così definito da Antonio Ruggeri, Antonino Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, pp. 343 ss.

⁷ Carmela Salazar, *Le "relazioni pericolose" tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2008, p.19.

⁸ Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech*, Harvard University Press, Cambridge, Ma - London, 2012, p. 105 (tr. mia).

repressione penale delle “parole che feriscono”⁹, lasciando che entrino in gioco, nella riflessione sulla ammissibilità (o doverosità?) costituzionale delle normative in materia di discorsi d’odio, i principi fondanti non solo lo stato liberale classico che ha partorito la libertà di espressione, ma dello stato sociale, liberal-democratico. Forma di stato, quest’ultima, che la Costituzione italiana ha espressamente instaurato, mirando a perseguire la giustizia sociale e a tutelare i soggetti più vulnerabili. Ecco allora che l’*hate speech* si ritiene che ben possa, anzi debba, essere punito non tanto o non solo in quanto manifestazione del pensiero che rischia di trasformarsi in azione, ma anche solo in quanto esternazione percepita come umiliante e offensiva da parte degli appartenenti a gruppi tradizionalmente marginalizzati e oppressi che il legislatore ritiene ancora oggi bisognosi di particolare tutela in ragione della loro vulnerabilità.

In senso analogo si è espressa anche la Corte europea dei diritti umani, nella prima e unica pronuncia avente ad oggetto la compatibilità con la CEDU della repressione penale del discorso d’odio omofobico. Con la decisione *Vejdeland c. Svezia* del 2012, la condanna penale dei ricorrenti, condannati in applicazione della normativa penalistica svedese in materia di *hate speech* per la distribuzione di volantini omofobi in una scuola pubblica superiore, ha ammesso che l’esercizio della libertà di espressione sancito dall’art. 10 CEDU può subire restrizioni volte alla tutela della reputazione e dei diritti della comunità omosessuale. Particolarmente degna di nota in questa decisione è la concezione di *hate speech* fatta propria dalla maggioranza della Corte, che non ha esitato ad ammettere che la sanzionabilità dello stesso prescinde dal suo configurarsi come incitamento all’odio o alla violenza, dovendosi, invece, ricondurre semplicemente alla sua natura *lato sensu* pregiudizievole¹⁰.

Al riguardo, non può non convenirsi come la diffusione di messaggi non solo razzisti, ma anche sessisti e omo-transfobici, abbia come inevitabile effetto quello che la dottrina nordamericana indica come *silencing*: i discorsi d’odio determinano un danno che non è la potenziale commissione di reati contro gli individui che ne sono destinatari, quanto, *in primis*, il c.d. danno di disconoscimento. Quest’ultimo consisterebbe nella creazione di un ambiente ostile e di diffidenza idoneo a perpetuare la condizione di subordinazione sociale e l’assenza dal dibattito pubblico di certe categorie di individui: è già stato opportunamente evidenziato come il discorso d’odio sia spesso «una reazione alla conquistata visibilità dei

9 Il riferimento è al titolo del celebre volume di Charles R. Lawrence, Mari J. Matsuda, Richard Delgado, Kimberlè Williams Crenshaw, *Words that Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment*, Taylor & Francis, New York, 1993.

¹⁰ Corte EDU, *Vejdeland c. Svezia*, 9 febbraio 2012, ricorso n. 1813/07. Sia consentito, al riguardo, rinviare a M. Caielli, *Punire l’omofobia: (non) ce lo chiede l’Europa. Riflessioni sulle incertezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech*, in *GenIUS*, 2015.

gruppi oppressi, mentre la censura sui discorsi d'odio rappresenta allo stesso tempo la delegittimazione dei pregiudizi e stereotipi, segni del disprezzo sociale verso certi gruppi, e la protezione della presenza pubblica delle minoranze»¹¹.

L'affermarsi del principio dell'universalità del suffragio, del principio della parità di genere, etnico-razziale e religiosa, e più recentemente, dal riconoscimento del rango costituzionale del diritto a non subire discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere richiede una rilettura della basilare libertà di manifestazione del pensiero fondante ogni democrazia. I grandi classici, non solo statunitensi, ma anche italiani, in materia di libertà di espressione risentono del tempo in cui sono stati scritti: un tempo in cui questa riguardava – almeno di fatto – una parte estremamente esigua della popolazione: maschile, bianca, di classe sociale elevata, eterosessuale, cisgenere. Questa era anche la composizione dell'*audience*, ovvero di chi leggeva la carta stampata nei secoli scorsi.

Non solo. E' forse scontato ricordare come la riflessione sulla libertà di espressione ai tempi di internet debba tenere in adeguata considerazione la pervasività, capillarità ed estrema rapidità della trasmissione del messaggio d'odio oggi¹².

4. - *Repressione dell'odio simmetrica o asimmetrica?*

Tre delle proposte di legge in esame (C. 107 Boldrini, C. 569 Zan e C. 2171 Perantoni) optano per una repressione simmetrica sia del discorso che dei crimini d'odio fondandola su motivazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, anziché sull'omofobia e la transfobia. La scelta di incentrare le fattispecie penali sulle caratteristiche personali delle vittime e non sui soggetti autori delle condotte lesive, merita attenzione in quanto scelta che è tutt'altro che indifferente sotto il profilo giuridico e di non poco rilievo in una prospettiva di politica del diritto¹³. La naturale conseguenza di tali normative sarebbe quella di estendere la punibilità dell'*hate speech* rivolto alle persone cisgenere ed eterosessuali: certo, finisce forse sullo sfondo la *ratio* delle norme penali che si intende introdurre che è senza dubbio quella di proteggere la popolazione LGBT dalle manifestazioni e dai

¹¹ Elisabetta Galeotti, *Hate speech: un dibattito lungo due decenni*, in *Biblioteca della Libertà*, 2019, n. 224, pp. 3-18, p. 6.

¹² Ci si limita a citare, al riguardo, Giovanni Ziccardi, *Odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano, 2016, spec. pp. 79 -81, sulle rilevanti differenze tra odio offline e online.

¹³ Così Luca Imarisio, *Il reato che non osa pronunciare il proprio nome. Reticenze e limiti nel c.d. disegno di legge Scalfarotto*, in *GenIUS*, 2015, p. 29, che evidenzia come le nozioni di *omofobia* e *transfobia* sono generalmente assenti oppure compaiono nella sola intitolazione delle previsioni normative degli altri Paesi che reprimono penalmente i discorsi e i crimini d'odio (pp. 29-32).

crimini d'odio che incidono con forza sempre maggiore sulla loro esistenza e sulle loro scelte in tutti gli ambiti della vita sociale. Ma tale scelta può essere apprezzata per il suo essere funzionale a dotare di copertura costituzionale tali previsioni normative e a proteggerle da eventuali censure fondate sul principio di eguaglianza formale di cui all'art. 3 Cost.¹⁴. Un'analogia può forse rinvenirsi con la scelta del legislatore, non solo italiano, di formulare le misure volte a incrementare la presenza femminile nelle assemblee elettive in maniera neutrale, riferendosi a "entrambi i sessi" o "uomini e donne".

Tra queste proposte che ampliano il raggio di azione della normativa di contrasto all'*hate speech*, di particolare interesse mi pare la proposta di iniziativa Boldrini-Speranza che utilizza l'espressione "identità sessuale" per riferirsi alla dimensione soggettiva del proprio essere sessuati, includendo pertanto il sesso biologico, l'attrazione emotivo-sessuale verso persone del proprio sesso o di quello opposto o di entrambi e l'identità di genere, ovvero la percezione individuale di appartenenza a un genere che può corrispondere o non corrispondere a quello associato al sesso attribuito alla nascita. La parte iniziale della legge è dedicata alle definizioni: forse, come potrebbe essere giustamente obiettato, definizioni superflue, dal momento che l'orientamento sessuale e l'identità di genere non sono né nozioni caratterizzate da indeterminatezza, né nozioni sconosciute al diritto. Si tratta però forse, in questo caso, di definizioni utili a eliminare in radice uno degli argomenti utilizzati da coloro che rifiutano l'introduzione di normative di contrasto al discorso d'odio omo-transfobico, consistente nel timore che si giunga in tal modo a censurare la critica dei disturbi sessuali e delle pratiche sessuali violente, come è capitato di udire nel vivace dibattito in materia¹⁵.

5. – Last but non least: *verso la repressione del discorso d'odio sessista*

Nel dibattito politico-giuridico su tali proposte di legge merita spendere qualche parola sull'intento della proposta C. 107 Boldrini di estendere l'applicazione degli artt. 604 *bis* e *ter* del Codice penale non solo al discorso d'odio omo-transfobico, ma anche a quello sessista. La riflessione su quest'ultimo mi pare sia stata finora piuttosto marginale, in Italia ma anche nelle altre democrazie europee e del resto del mondo impegnate da anni nel contrasto alle discriminazioni tra i sessi e alla

¹⁴ La normativa non andrebbe così a «promuovere giuridicamente [...] una specifica categoria di soggetti, limitandosi invece a prevedere una specifica tutela per determinati elementi fondativi dell'identità della persona (di ogni persona), in quanto ritenuti particolarmente sensibili» (Luca Imarisio, *op. cit.*, p. 32).

¹⁵ Ci si riferisce, in particolare, a quanto sostenuto dal prof. Mauro Ronco nel corso dell'audizione informale relativa alle stesse proposte di legge svolta il 21 maggio 2020.

violenza contro le donne. L'introduzione del reato di *hate speech* sessista rappresenterebbe, infatti, una novità di rilievo nel panorama normativo europeo e non solo: sono una minoranza le democrazie straniere che puniscono, oltre all'*hate speech* etnico-razziale, religioso, omo-transfobico, anche quello fondato sul sesso biologico (o sul genere secondo alcune formulazioni). Nell'ambito dell'Unione europea sono oggi Francia, Spagna, Malta, Lituania e i Paesi Bassi ad aver colto l'occasione dell'estensione delle già vigenti previsioni in materia di odio etnico-razziale a quello di omo-transfobico per includervi anche il genere¹⁶, mentre il Cile risulta essere l'unico ordinamento fuori dal continente europeo ad avere fatto altrettanto¹⁷.

Eppure è evidente l'enorme diffusione del fenomeno – soprattutto online - e sotto gli occhi di tutti sono le sue conseguenze.

¹⁶ Si vedano i Codice penali francese (artt. 132-76 e 132-77); spagnolo (art. 510); olandese (art. 137d); lituano (art. 170); maltese (art. 82A).

¹⁷ Art. 31 della *Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo* .